

COMUNE DI FALERNA

Provincia di Catanzaro

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2024

Il revisore

Comune di Falerna

Organo di revisione

Verbale n. 10 del 18/04/2025

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2024

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2024, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2024 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 del Comune di Falerna che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Brancaleone, il 18/04/2025

Il Revisore

1. INTRODUZIONE

La sottoscritta Sabatino Aida **revisore nominata** con delibera dell'Organo consiliare n. 37 del 29/11/2022;

1* ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2024, approvati con delibera della giunta comunale n. 54 del 01 aprile 2025, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico ;
- c) Stato patrimoniale (**);

N.B. IL COMUNE DI FALERNA CON DELIBERA GC 41 DEL 14/03/2025 SI È AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI REDIGERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE IN FORMA SEMPLIFICATA – OPZIONE EX ARTICOLO 232 COMMA 2 D. LGS. 267/2000 233 BIS COMMA 3- ANNO 2024.

() Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, non va allegato.*

*(**) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 12.10.2021 pubblicato sulla G.U. n.262 del 3.11.2021. L'Organo di revisione deve accertarsi che l'Ente trasmetta alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) la deliberazione della giunta municipale concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e il rendiconto complessivo della situazione patrimoniale semplificata.*

- ◆ visto il bilancio di previsione degli esercizi 2025-2027 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il d.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato dall'ente

TENUTO CONTO CHE

2* durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;

3* il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

4* si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 2024 dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai responsabili degli altri servizi;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

	Anno 2024
Variazioni di bilancio totali	5
di cui variazioni di Consiglio	5
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	5
di cui variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall'art. 2, c. 3, DL 154/2021	0
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	0
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	0
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	0
di cui variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo vincolato 2019	0

di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	0
--	---

◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'Organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

Verifiche preliminari

L'Ente registra una popolazione al 01.01.2025, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 3801 abitanti.

L'Ente **non è in dissesto**;

L'Ente **non ha attivato** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

L'Organo di revisione precisa che:

- l'Ente **non è istituito** a seguito di processo di unione;
- l'Ente **non è istituito** a seguito di processo di fusione per incorporazione;

L'Organo di revisione, nel corso del 2024, **non ha rilevato** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **risulta** essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;
- l'Ente **ha** dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- l'Ente, nel corso dell'esercizio 2024, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero, non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;
- nel caso di applicazione nel corso del 2024 dell'avanzo vincolato presunto, sono state rispettate le condizioni di cui 187, cc. 3 e 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del TUEL e ai punti nn. 9.2.5 e 9.2.10, nonché al punto 8.11 del principio contabile applicato (Allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011);

- nel corso dell'esercizio 2024 **non sono state** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso i conti della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

I conti resi hanno ottenuto il visto di conformità del conto alle scritture contabili dell'Ente;

- l'Ente **ha** predisposto, secondo le modalità previste dalle note metodologiche del SOSE le seguenti rendicontazioni 2024

- obiettivi di servizio per il sociale;
- obiettivi di servizio per asili nido;
- obiettivi di servizio per il trasporto studenti con disabilità (da non allegare al rendiconto 2024);

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale (Decreto Interministeriale del 4.8.2023 pubblicato sulla GU n.224 del 25.9.2023) allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario;

[Conto del Bilancio](#)

Il risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024, presenta un **avanzo di euro 2.808.267,11** come risulta dai seguenti elementi:

Il revisore ha verificato che:

- Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 presenta un avanzo di Euro **2.808.267,11** come risulta dai seguenti elementi:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1.01.2024	- €	- €	1.952.556,51 €
Riscossioni	1.298.957,20 €	5.812.702,00 €	7.111.659,20 €
Pagamenti	825.861,51 €	5.843.287,73 €	6.669.149,24 €
Fondo di cassa al 31.12.2024			2.395.066,47 €
Pagamenti azioni non regolarizzate al 31.12.2024			- €
Differenza	473.095,69 €	- 30.585,73 €	2.395.066,47 €
Residui attivi	2.678.047,01 €	3.436.439,16 €	6.114.486,17 €
Residui passivi	619.984,61 €	1.023.336,71 €	1.643.321,32 €
Differenza	2.058.062,40 €	2.413.102,45 €	4.471.164,85 €
Totale			6.866.231,32 €
Di cui Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			164.053,31 €
Di cui Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			3.893.910,90 €
Risultato di amministrazione al 31.12.2024	2.531.158,09 €	2.382.516,72 €	2.808.267,11 €
Composizione del Risultato di amministrazione	Parte accantonata		3.102.687,26 €
	Parte vincolata		283.738,24 €
	Parte destinata ad investimenti		26.147,17 €
	Totale parte disponibile		- 604.305,56 €
	Risultato di amministrazione 2019		- 1.422.584,95 €
	Disavanzo già ripianato		634.229,97 €
	Risultato da ripianare		- 788.354,98 €
	Miglioramento/peggioramento		184.049,42 €

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i. , è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
 - destinato ad investimenti;
 - libero;
- a seconda della fonte di finanziamento.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

TABELLA

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2024
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	2.382.516,72 €
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	2.074.359,96 €
Fondo pluriennale vincolato di spesa	4.057.964,21 €
SALDO FPV	- 1.983.604,25 €
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	- €
Minori residui attivi riaccertati (-)	241.496,64 €
Minori residui passivi riaccertati (+)	213.945,98 €
SALDO GESTIONE RESIDUI	- 27.550,66 €
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	2.382.516,72 €
SALDO FPV	- 1.983.604,25 €
SALDO GESTIONE RESIDUI	- 27.550,66 €
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	241.580,68 €
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	2.195.324,62 €
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	2.808.267,11 €

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2024 la seguente situazione:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche), gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): €499.313,43
- W2 (equilibrio di bilancio): € 397.950,72
- W3 (equilibrio complessivo): € 171.966,24

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2024

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente, di parte capitale e delle partite finanziarie;

1. la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
2. la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
3. la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici alla luce anche della FAQ 53/2023 di Arconet;
4. la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

La composizione del FPV finale al 31/12/2024 è la seguente:

TABELLA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	164.053,31 €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.893.910,90 €

Analisi della gestione dei residui

L'Ente **ha** provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n 53 del 01 aprile 2025 munito del parere del Revisore verbale n. 9 del 29 marzo 2025.

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;
- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n 53 del 01 aprile 2025 ha comportato le seguenti variazioni:

TABELLA

FPV	FPV 2024 iniziale	Reimputato	Variazione 2024	Nuovo FPV 2024	Totale FPV 2024	Bil. 2025	Bil. 2026	Bil. 2027
Corrente	187.040,95 €	128.716,07 €	22.037,69 €	57.374,93 €	164.053,31 €	164.053,31 €	- €	- €
Investimenti	1.887.319,01 €	1.166.179,23 €	5.667,76 €	2.733.399,43 €	3.893.910,90 €	3.893.910,90 €	- €	- €
Totale	2.074.359,96 €	1.294.895,30 €	27.705,45 €	2.790.774,36 €	4.057.964,21 €	4.057.964,21 €	- €	- €

Il revisore ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Il revisore ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza non sempre è **stato** adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale, **indicando** le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

Il revisore ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi **non è stato effettuato** dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale per come evidenziato nella G.C. n 53 del 01 aprile 2025.

L'Organo di revisione ha verificato l'anzianità dei residui attivi e passivi come da tabella seguente:

TABELLA ANZIANITA' RESIDUI 2024

COMUNE DI FALERNA

ANALISI ANZIANITA' RESIDUI 2024

RESIDUI	ESERCIZI PRECEDENTI	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Attivi Tit. 1	423.834,94	64.773,48	95.597,85	106.998,85	244.131,13	331.526,07	1.266.862,32
Attivi Tit. 2				2.000,00	21.223,70	46.737,84	69.961,54
Attivi Tit. 3	142.250,13	36.013,11	185.247,69	104.814,25	117.766,91	614.563,17	1.200.655,26
Attivi Tit. 4	79.655,04	25.000,00	50.000,00	58.853,50	705.123,22	2.441.218,62	3.359.850,38
Attivi Tit. 5							0,00
Attivi Tit. 6	211.812,55	1.093,37					212.905,92
Attivi Tit. 7							0,00
Attivi Tit. 9					1.857,29	2.393,46	4.250,75
Totali Attivi	857.552,66	126.879,96	330.845,54	272.666,60	1.090.102,25	3.436.439,16	6.114.486,17
Passivi Tit. 1	25.472,98	20.576,05	20.215,62	27.170,86	345.543,43	672.724,92	1.111.703,86
Passivi Tit. 2	27.302,00	37.848,27	790,00	34.746,35	75.319,05	226.522,37	402.528,04
Passivi Tit. 3							0,00
Passivi Tit. 4						0,00	0,00
Passivi Tit. 5							0,00
Passivi Tit. 7	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00	0,00	124.089,42	129.089,42
Totali Passivi	52.774,98	60.424,32	23.505,62	62.417,21	420.862,48	1.023.336,71	1.643.321,32

Servizi conto terzi e partite di giro

Il Revisore ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano **essere** equivalenti.

Il Revisore ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

GESTIONE FINANZIARIA

Il Revisore in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta quanto segue.

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2024 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

TABELLA

Fondo di cassa al 31.12.2024 (da conto del tesoriere)			2.395.066,47 €
Fondo di cassa al 31.12.2024 (da scritture contabili)			2.395.066,47 €

Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2024 (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020).

Nell'ultimo biennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

TABELLA

Fondo di cassa al 31.12.2023			1.952.556,51 €
Fondo di cassa al 31.12.2024			2.395.066,47 €

L'Ente non è in anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2024

Il Revisore ha verificato che l'Ente **ha** provveduto a determinare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2024.█

Il Revisore ha verificato che gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell'Entrata e al titolo 7 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2 punto 10.2.).

Il Revisore ha verificato l'**esistenza** dell'equilibrio di cassa.

Nel conto del tesoriere al 31/12/2024 NON sono indicati pagamenti per azioni esecutive e pertanto non si è reso necessaria alcuna sistemazione di sospesi, come indicato nel principio contabile 4/2.

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art.1 commi 858-872. Legge 145/2018.

Il revisore ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2024 **abbiano** rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e **non siano state** effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

Il revisore ha verificato che:

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 9 - L. 102/2009 Indicatore ANNUALE di tempestività dei pagamenti (come identificato dall'art. 33 D. Lgs. 33/2013) L'andamento ANNUALE dell'indicatore di tempestività dei pagamenti nel 2024 è pari a -5,02 INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2024
Anno Trimestre I.T.P. * 2024 1 -8,49 2024 2 -13,72 2024 3 -1,46 2024 4 -11,72 2024 Totale -5,02

-l'Ente **ha** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, **ha allegato** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;

- l'Ente ha correttamente attuato le procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, D.L. n. 35/2013;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad euro 163.047,48;

Analisi degli accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Revisore ha verificato che:

- l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.;

- l'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità NON **si è** avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, D.L. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'accantonamento a FCDE iscritto regolarmente a rendiconto

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, il Revisore ha verificato:

- 1) l'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) la corrispondente riduzione del FCDE;
- 3) l'iscrizione di tali crediti stralciati dal conto del Bilancio in apposito elenco crediti esigibili nell'allegato C al Rendiconto;

Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Organo di revisione dà atto che le seguenti società controllate/partecipate dall'Ente non hanno subito perdite nel corso dell'esercizio 2024 *(nel caso in cui i dati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024)*

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente **ha** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento

Il Revisore ha verificato che l'Ente **ha** rispettato le modalità di contabilizzazione del FAL (art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Esempio del 17/11/2021 E FAQ 47/2021 di Arconet).

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenzioso

Il Fondo contenzioso 2024 è stato determinato sulla base della relazione sul contenzioso presentata in attesa l'ufficio ragioneria ha provveduto a rideterminare il Fondo, in attesa della corretta quantificazione, con la seguente modalità

Fondo Contenzioso Rendiconto 2024	
Debiti da riconoscere	€ 114,103,00
Pass. Potenziali	€ 593.768,37
Incremento cautelativo	€ 68.787,14
Totale accantonato	€ 776.787,14

Fondo indennità di fine mandato

E' stata accantonata la somma prevista in aggiunta a quella già accantonata nelle annualità maturate.

Altri fondi e accantonamenti

Il revisore ha verificato la congruità degli accantonamenti in uno specifico fondo per le passività potenziali probabili.

Il revisore ha verificato che l'Ente nel risultato di amministrazione **ha correttamente accantonato** la quota "liberata" di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2024 come previsto dalla FAQ 47/2021 di Arconet.

Fondo garanzia debiti commerciali

Il Revisore ha verificato che l'Ente non ha esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art.1 cc 859 e ss., legge n. 145/2018.

Per il 2024, infatti, il Comune di Falerna con Delibera GC 12 del 28/01/2025 ha preso atto che l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2024 rispetto al debito presente alla fine dell'esercizio 2023 ma **ha rispettato** il requisito della percentuale inferiore al 5 % dello stock del debito rispetto le fatture ricevute ed inoltre ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a -10 giorni e pertanto non è tenuto all'accantonamento.

Analisi delle entrate e delle spese

Entrate

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

TABELLA

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo 1	3.018.881,76	2.615.940,89	86,65
Titolo 2	816.199,78	747.628,38	91,60
Titolo 3	1.620.111,34	1.245.126,09	76,85
Titolo 4	5.820.966,25	3.923.617,84	67,40
Titolo 5	0,00	0,00	

L'Ente utilizza le seguenti modalità di riscossione:

TABELLA

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	X	X
TARSU/TIA/TARI/TARES	X	X
SANZIONI PER VIOLAZIONI	X	X
FITTI ATTIVI E CANONI	X	X
PROVENTI ACQUEDOTTO	X	X
PROVENTI CANONI DEPURAZIONE	X	X

IMU

Il revisore ha verificato che l'Ente **ha accertato** l'IMU 2024 nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.7.5.

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2024 sono di Euro 791.984,75

Contributi per proventi abilitativi edilizi

Gli accertamenti nell'ultimo esercizio è stato il seguente:

TABELLA

	2023	2024
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI		
ACCERTAMENTO	€ 70.176,09	€ 116.606,1
RISCOSSIONE	€ 69.773,91	€ 115.030,89

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate nell'ultimo esercizio è stato il seguente:

TABELLA

	2023	2024
VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		
ACCERTAMENTO	€ 16.800,60	€ 22.809,26
RISCOSSIONE	€ 16.516,08	€ 22.809,26
%	98,30 %	100,00 %

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2024 sono di € 78.337,95 ed incassate € 57.018,41.

Attività di verifica e controllo

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, il revisore con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che **sono** stati conseguiti i risultati attesi anche per le entrate da recupero dell'evasione, pur persistendo alcuni dubbi sulle modalità di cancellazione dei relativi residui attivi.

Nel 2023, il revisore nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, **non ha** rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

Il revisore ha verificato che il concessionario **abbia** riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-*septies*) del D.L: n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

Spese

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

TABELLA

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	-di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
1	Redditi da lavoro dipendente	828.903,19	49.482,61
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	63.747,05	3.321,46
3	Acquisto di beni e servizi	2.553.726,39	103.589,40
4	Trasferimenti correnti	153.924,29	29.141,64
5	Trasferimenti di tributi		
6	Fondi perequativi		
7	Interessi passivi	160.665,92	
8	Altre spese per redditi da capitale		
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	95.364,07	0,00
10	Altre spese correnti	288.609,29	229.129,31
TOTALE TITOLO 1		4.144.940,20	414.664,42

Macroaggregati – Spesa corrente

		Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Variazione
101	1 Redditi da lavoro dipendente	€ 728.637,16	€ 828.903,19	€ 100.266,03
102	2 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 52.856,00	€ 63.747,05	€ 10.891,05
103	3 Acquisto di beni e servizi	€ 2.484.810,37	€ 2.553.726,39	€ 68.916,02
104	4 Trasferimenti correnti	€ 98.685,91	€ 153.924,29	€ 55.238,38
105	5 Trasferimenti di tributi	€ 0,00		€ 0,00
106	6 Fondi perequativi	€ 0,00		€ 0,00
107	7 Interessi passivi	€ 155.520,27	€ 160.665,92	€ 5.145,65
108	8 Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00		€ 0,00
109	9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 4.551,37	€ 95.364,07	€ 90.812,70
110	10 Altre spese correnti	€ 402.062,02	€ 288.609,29	-€ 113.452,73
	TOTALE	€ 3.927.123,10	€ 4.144.940,20	€ 217.817,10

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2024, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di

euro 1.180.682,55

- l'art.1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016 e dall'art. 22 del D.L. 50/2017 [tale ultimo articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%];
- l'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 [per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità];
- l'art. 1, [comma 762, della Legge 208/2015](#), [per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità];
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 1.180.682,55, art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

Nell'esercizio 2024, l'Ente non ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il revisore ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 204 **rientra** nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006.

TABELLA

Il revisore **ha** rilasciato parere sull'accordo decentrato integrativo.

In caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2024 l'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

Il revisore non **ha** rilasciato parere sull'accordo decentrato integrativo per il personale dirigenziale in quanto l'Ente ne è sprovvisto.

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese c/capitale, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

TABELLA

TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
1	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.635.235,72	38.688,00
3	Contributi agli investimenti	282.056,21	
4	Altri trasferimenti in conto capitale		
5	Altre spese in conto capitale	0,00	
TOTALE TITOLO 2		1.917.291,93	38.688,00

Macroaggregati

Spesa c/capitale

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Variazione
201 Tributi in c/capitale a carico ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202 Investimenti fissi lordi e Acquisto terreni	€ 986.572,75	€ 1.635.235,72	€ 648.662,97
203 Contributi agli investimenti	€ 233.071,93	€ 282.056,21	€ 48.984,28
204 Altri trasferimenti in c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
205 Altre spese in c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.219.644,68	€ 1.917.291,93	€ 697.647,25

Il revisore ha verificato che:

- nel rendiconto 2024 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) **sono state** destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento
- per l'attivazione degli investimenti sono state utilizzate tutte le fondi di finanziamento di cui all'art. 199 Tuel;

(In caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI l'attestazione di copertura contiene gli

estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate)

Debiti fuori bilancio

Il revisore ha verificato che l'Ente **ha provveduto** nel corso del 2024 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per € 50.643,64.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

Il revisore ha verificato che:

- l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, **ha** rispettato le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i

Concessione di garanzie o altre operazioni di finanziamento

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha in essere** garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e/o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Il revisore ha verificato che l'Ente **non ha** predisposto e allegato al rendiconto la nota informativa prevista dall'art. 62, comma 8, D.L. n.112/2008 che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Organo di revisione ha verificato **ha** effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro lo scorso 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3, TUSP.

Il revisore ha verificato che il piano di riassetto e/o razionalizzazione prevede il mantenimento di partecipazioni dirette e indirette coerenti con le finalità perseguibili dall'art. 4 del TUSP.

Il revisore dà atto che l'Ente detiene partecipazioni societarie.

Il revisore ha verificato che l'Ente **ha** provveduto alla verifica periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del D.lgs. n 201/2022.

Il revisore ha verificato che l'Ente **ha** assolto gli obblighi di comunicazione alla Corte dei conti previsti dall'art. 20, cc. 1, 3 e 4, TUSP.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

SEZIONE ENTI CON POPOLAZIONE \leq A 5.000 ABITANTI CHE REDIGONO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA

La situazione patrimoniale dell'Ente è descritta per come nell'allegato n. 1 della presente relazione.

PNRR E PNC

Il revisore ha verificato che l'Ente **ha** rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione dalla FAQ 48 di Arconet.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- b) il quadro generale riassuntivo,
- c) la verifica degli equilibri,
- d) il conto economico,
- e) lo stato patrimoniale.

Nella relazione **sono** illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione.

Il revisore

IL REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n.11 Data 28/04/2024	TARIFFE TARI ANNO 2025
---	------------------------

L'anno 2025, il giorno ventotto del mese di aprile, il revisore economico-finanziario nominato con Delibera di C.C. N. 37 del 29/11/2022 si esprime in merito a quanto in oggetto indicato.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC); precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di FALERNA non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal Comune;

Preso atto del Piano Finanziario aggiornamento 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15.05.2024;

Viste le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025;

Dato atto

- che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Catanzaro, nella misura del 5 % nonché le nuove componenti UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025 , ad € 0,10 per utenza per anno e UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- che in merito alla nuova componente perequativa UR3 istituita da ARERA con deliberazione n. 133 del 1/4/2025, che decorre dal 1° gennaio 2025 e che viene applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva (art. 2 della deliberazione n. 133/2025, che ha introdotto il comma 2.1 bis all'art. 2 della deliberazione ARERA n. 386/2023) pari ad € 6 ad utenza da calcolarsi con lo stesso criterio di commisurazione previsto per le già esistenti componente perequative UR1 e UR2 l'ufficio procederà ad applicarla nei modi e nei termini che devono essere ancora determinati da ARERA in fase di emissione degli avvisi di pagamento;
- l'Ufficio finanziario provvederà ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione di approvazione delle tariffe mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Viste le Delibere dell'ARERA:

- Delibera 389/2023/R/rif (aggiornamento biennale);
- Delibera 465/2023/R/rif (conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196);
- Delibera 487/2023/R/rif (Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2));

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti da cui risultano i seguenti dati:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 896.990,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 5.000,00

Totale gettito tari pari a € 891.990,00

Visti i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 27/07/2016;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 24/05/2017;

Visto il DUP 2025/2027 approvato con del. C.C. n. 25 del 02/12/2024 e nota di approvvigionamento con del. CC 9 del 18/02/2025;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/03/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 approvato con delibera G.C. n. 50 del 28/03/2025;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Contabile e Tributi, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario sulla proposta di deliberazione delle tariffe TARI 2025;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di approvazione delle tariffe TARI per l' anno 2025.

IL REVISORE

COMUNE DI FALERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

IL REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n. 12 Data 02/05/2025	OGGETTO: Parere sull' Ipotesi di CCDI anno 2025
--	--

Vista la richiesta del responsabile del servizio finanziario per il rilascio dell'opportuno parere avente ad oggetto "Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025;

- Richiesta di parere";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità;

Vista la determina N. 266 del 15/04/2025 avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2025";

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/03/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 approvato con delibera G.C. n. 50 del 28/03/2025;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 approvato con delibera G.C. n. 52 Del 01/04/2025;

Visto il PTPCT 2023/2025 aggiornato per il 2024 con delibera di G.C. n. 19 del 30.01.2024, e confluito nel PIAO 2024/2026 e confermato per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03/02/2025;

Visto il decreto prot. n. 3 del 28/03/2024 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio finanziario;

Premesso

che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

che, come risulta dagli atti inviati dal Responsabile del Servizio finanziario, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016.

di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2025 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

la costituzione del fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 per un importo pari ad € 79.998,26;

- sottraendo dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 28.799,96;
- la somma totale risulta stanziata sui relativi capitoli di bilancio per quanto riguarda le risorse fisse e continuative (Ex progressione, Differenziale Storico, Comparto, Incentivi) e per la restante parte oggetto di contrattazione sui relativi capitoli di bilancio 2164, 2166, 2169;

Rilevato

che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato nel dettaglio

il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come certificato dal Responsabile del servizio finanziario con determina N. 266 del 15.04.2025;

il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Il Revisore Unico

COMUNE DI FALERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

IL REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n.13 Data 17/06/2025	OGGETTO: "Prima Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027 di competenza della Giunta Comunale in via d'urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) – Ratifica Delibera GC 73 del 06/05/2025"
---	--

L'anno 2025 il giorno diciasette del mese di giugno, il revisore economico-finanziario nell'esercizio delle proprie funzioni esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: " Prima Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027 di competenza della Giunta Comunale in via d'urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) – Ratifica Delibera GC 73 del 06/05/2025".

VISTE :

- la deliberazione di G.C. n. 15 del 16/05/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione 2024;
- la deliberazione di C.C. n. 25 del 02/12/2024 di approvazione del DUP 2025/2027 e successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione di CC n. 9 del 18/02/2025;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/03/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione di G.C. n. 50 del 28/03/2025 di approvazione del P.I.A.O. 2025-2027;
- la deliberazione di G.C. n. 52 del 01 /04/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027 annualità 2025;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, che testualmente recita: "Ai sensi dell'articolo42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

DATO ATTO che è stata richiesta una variazione urgente

DATO ATTO che in seguito pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025 del comunicato relativo al decreto di riparto 4 marzo 2025 scattano i 30 giorni di tempo per adeguare gli stanziamenti dei bilanci di Comuni, Province e Città metropolitane e stanziare, con delibera consiliare, il nuovo contributo previsto dall'articolo 1, comma 788 della legge 207/2024, in attuazione dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova governance europea;

DATO ATTO che si rende opportuna ed urgente una variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 per far fronte a questo adempimento di legge nonché a varie esigenze di bilancio e per l'adeguamento di vari capitoli di entrata ed uscita;

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione pluriennale finanziario 2025 – 2027 provvedendo in merito;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, quale parte integrante e sostanziale come risultante dagli Equilibri;

DATO ATTO che si rende pertanto necessaria ed urgente una variazione al Bilancio di Previsione 2025- 2027 al fine di consentire la prosecuzione delle attività programmate dagli uffici;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, quale parte integrante e sostanziale come risultante dagli- Equilibri;
Di ratificare la Variazione di Bilancio approvato dalla giunta Comunale con Delibera G.C. 73 del 06/05/2025;
Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2025-2027 e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2025.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato in data 06/05/2025 ai sensi dell'art. 49, comma 1 modificato dall'art.3 .Lgs. n. 174/2012;
art.147 bis . d.lgs n. 267/2000

Si rende necessario:

- a) APPORTARE al Bilancio di Previsione pluriennale finanziario triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di C.c. n. 11 del 18.03.2025 , le rettifiche risultanti dagli allegati al presente atto costituente
- b) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000,
- d) DI DARE ATTO che la presente variazione è adottata in via d'urgenza per le motivazioni in premessa esplicitate;
- e) DI DARE ATTO che la presente variazione non ha riflessi sostanziali sugli equilibri finanziari e, più in generale, sul "principio dell'equilibri di bilancio" di cui all'art. 81 della Costituzione e all'allegato 1 del D. LGS.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio

Visto il D. LGS. n. 267/2000;
Visto il D. LGS. n. 118/2011;
Visto il D. LGS. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 16/05/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione 2024;
Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 02/12/2024 di approvazione del DUP 2025/2027 e successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione di CC n. 9 del 18/02/2025;
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/03/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
Vistala deliberazione di G.C. n. 50 del 28/03/2025 di approvazione del P.I.A.O. 2025-2027;
Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 01 /04/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027 annualità 2025;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente alla variazione di bilancio in oggetto.

Il revisore economico-finanziario

COMUNE DI FALERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

IL REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n.14 Data 30/06/2025	OGGETTO: “Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027 di competenza della Giunta Comunale in via d'urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) – Ratifica Delibera GC 73 del 06/05/2025”
---	--

L'anno 2025 il giorno trenta del mese di giugno, il revisore economico-finanziario nell'esercizio delle proprie funzioni esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027 di competenza della Giunta Comunale in via d'urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) – Ratifica Delibera GC 73 del 06/05/2025”.

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2025/2027 trasmessa dall'Ufficio Ragioneria, dalla quale si rileva che nel rendiconto di Gestione 2024 è stata accantonata al Fondo contenzioso la somma di **€ 776.658,51** costituita sulla base della documentazione predisposta e trasmessa dal professionista incaricato (avv. Luigi MURACA);

CONSIDERATO

- che l'ufficio di Segreteria ha richiesto l'applicazione di parte del detto Fondo al Bilancio di Previsione 2025-2027 per le componenti individuate e ritenute prioritarie;
- che in particolare occorre sanare prioritariamente una passività per la quale si autorizza il prelevamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- che sussistono altre passività potenziali di natura giudiziale per le quali sono in corso dei tentativi di transazione;
- che, alla luce di quanto sopra premesso, si rende necessaria una variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 che si traduce nel prelevamento di parte del Fondo Contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2024 e incrementando corrispondentemente l'apposito capitolo di bilancio dedicato alle passività pregresse al fine di far fronte tempestivamente ai pagamenti eventualmente da effettuare.

DATO ATTO che l'impiego delle somme stanziato sul capitolo avverrà previa approvazione delle transazioni / riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

RILEVATO

- che il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla necessità di avere a disposizione tempestivamente, anche al fine di rendere appetibili e concrete le medesime transazioni, la somma necessaria per farvi fronte, evitando altresì ulteriori aggravii ed oneri;

RILEVATA l'opportunità di rendere effettuabili le transazioni in parola, anche al fine di addivenire ad una soluzione meno traumatica per l'Ente e quindi di procedere alla variazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2025/2027;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato in data 2006/2025 ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO infine che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

ACCERTATO il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 27/07/2016;
- la deliberazione di C.C. n. 25 del 02/12/2024 e nota di approvvigionamento con del. CC 9 del 18/02/2025 di approvazione DUP 2025/2027;
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 16/05/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione 2024;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/03/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente alla variazione di bilancio in oggetto.

Il revisore economico-finanziario
